

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

Oggetto e scopo del regolamento

Il presente regolamento, adottato in esecuzione delle disposizioni dell'art.52 del D.Lgs. 15.12.1997, n.446, disciplina in via generale le entrate comunali, siano esse tributarie o non tributarie, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti/utenti, con obiettivi di equità, efficacia, economicità e trasparenza nell'attività amministrativa .

Il regolamento detta norme relative alle procedure e modalità di gestione per quanto attiene la determinazione delle aliquote e tariffe, le agevolazioni , la riscossione , l'accertamento e il sistema sanzionatorio , il contenzioso, i rimborsi .

Non sono oggetto di disciplina regolamentare l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e l'aliquota massima dei singoli tributi , applicandosi le pertinenti disposizioni legislative.

Restano salve le norme contenute nei regolamenti dell'Ente , siano essi di carattere tributario o meno ed in particolare le disposizioni del regolamento comunale di contabilità .

ART. 2

Definizione delle entrate

Sono disciplinate dal presente regolamento le entrate tributarie, le entrate patrimoniali e le altre entrate, esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali .

ART. 3

Aliquote e tariffe

Le aliquote , tariffe e prezzi sono determinati con deliberazioni della Giunta Comunale, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge .

Le deliberazioni devono essere adottate entro il termine di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario ed allegate al bilancio stesso .

Per i servizi a domanda individuale o connessi a tariffe o contribuzione dell'utenza , il responsabile del servizio, sulla scorta delle indicazioni contenute nella relazione previsionale e programmatica, predispone idonee proposte da sottoporre al Consiglio , sulla base dei costi diretti ed indiretti dei relativi servizi.

Se non diversamente stabilito dalla legge, in assenza di nuova deliberazione si intendono prorogate le aliquote, tariffe e prezzi fissati per l'anno in corso.

ART.4

Agevolazioni

I criteri per le riduzioni ed esenzioni per le entrate comunali sono individuati nell'ambito degli specifici regolamenti comunali di applicazione . Eventuali riduzioni ed esenzioni possono essere stabilite, in assenza di specifico regolamento , con deliberazione di cui al precedente articolo 3. Agevolazioni stabilite dalla legge successivamente all'adozione di dette deliberazioni si intendono comunque immediatamente applicabili, salvo espressa esclusione , se resa possibile dalla legge, da parte del Consiglio Comunale.

Le agevolazioni sono concesse su istanza dei soggetti beneficiari o, se ciò è consentito dalla legge o dalla norma regolamentare , possono essere direttamente applicate dai soggetti stessi in sede di autoliquidazione , salvo successive verifiche da parte degli uffici comunali .

TITOLO II

GESTIONE E ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE

ART. 5

Forme di gestione

La scelta della forma di gestione delle diverse entrate deve essere operata con obiettivi di economicità , funzionalità , efficienza , equità .

Oltre alla gestione diretta , per le fasi di liquidazione, accertamento , riscossione dei tributi comunali possono essere utilizzate, anche disgiuntamente , le seguenti forme di gestione :

- a) gestione associata con altri enti locali ai sensi degli artt. 24 – 28 della L.8.6.1990 , nr.142;
- b) affidamento mediante convenzione ad azienda speciale di cui all'art.22, comma 3, lettera c), della legge 142/90;
- c) affidamento mediante convenzione a società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale previste dall'art.22 , comma 3, lettera e), della legge 142/90, i cui soci privati siano scelti tra i soggetti iscritti all'Albo di cui all'Art.53 del D.Lgs.446/97 ;
- d) affidamento mediante concessione ai concessionari dei servizi di riscossione di cui al D.P.R. 28.01.1988, n.43 ;
- e) Affidamento mediante concessione ai soggetti iscritti all'Albo di cui all'art.53 del D.Lgs. 446/1997 .

L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare maggiori oneri per i cittadini .

ART. 6

Funzionario responsabile per la gestione dei tributi comunali

Il funzionario responsabile di ogni attività organizzativa e gestionale attinente i tributi è nominato dal Sindaco ai sensi dell'art.36, comma 3 – ter , della Legge 08.06.1990 , n.142 .

In particolare il funzionario responsabile cura :

- a) tutte le attività inerenti la gestione del tributo (organizzazione degli Uffici , ricezione delle denunce , riscossioni , informazioni ai contribuenti , controllo , liquidazione , accertamento , applicazione delle sanzioni tributarie) ,
- b) appone il visto di esecutorietà sui ruoli di riscossione, ordinaria e coattiva ;
- c) sottoscrive gli avvisi , accertamenti ed ogni altro provvedimento che impegna il Comune verso l'esterno ;
- d) cura il contenzioso tributario ;
- e) dispone i rimborsi ;
- f) in caso di gestione del tributo affidata terzi, cura i rapporti con il concessionario ed il controllo di gestione ;
- g) esercita ogni altra attività prevista da leggi o regolamenti necessaria per l'applicazione del tributo .

ART. 7

Soggetti responsabili delle entrate non tributarie

Sono responsabili delle attività organizzative e gestionali inerenti le diverse entrate non tributarie i responsabili dei servizi ai quali, rispettivamente, le entrate sono state affidate nell'ambito del piano esecutivo di gestione o altro provvedimento amministrativo .

ART. 8

Attività di controllo delle entrate

Gli uffici comunali competenti provvedono al controllo delle denunce tributarie , dei versamenti e di tutti gli adempimenti posti a carico dei contribuenti /utenti dalla legge o dai regolamenti comunali.

La Giunta Comunale può indirizzare , ove ciò sia ritenuto opportuno, l'attività di controllo /accertamento delle diverse entrate su particolari settori di intervento .

Nell'ambito dell'attività di controllo l'Ufficio può invitare il cittadino a fornire chiarimenti , produrre documenti, fornire risposte a quesiti o questionari .

Sulla base degli obiettivi stabiliti per l'attività di controllo e dei risultati raggiunti, la Giunta Comunale può stabilire compensi incentivanti per i dipendenti e gli uffici competenti .

ART. 9

Rapporti con i cittadini

I rapporti con i cittadini devono essere informati a criteri di collaborazione , semplificazione , trasparenza , pubblicità .

Vengono ampiamente resi pubblici le tariffe, aliquote ed i prezzi .

Presso gli uffici competenti e presso l'ufficio Pubbliche Relazioni vengono fornite tutte le informazioni necessarie ed utili con riferimento alle entrate applicate .

ART. 10

Attività di liquidazione ed accertamento delle entrate tributarie

L'attività di liquidazione ed accertamento delle entrate tributarie deve essere informata a criteri di equità, trasparenza, funzionalità, economicità delle procedure .

Il provvedimento di liquidazione e di accertamento è formulato secondo le specifiche disposizioni di legge .

La comunicazione degli avvisi che devono essere notificati al contribuente può avvenire a mezzo posta, con invio di raccomandata con ricevuta di ritorno .

In caso di affidamento in concessione della gestione dell'entrata, l'attività di liquidazione e di accertamento deve essere effettuata dal concessionario, con le modalità stabilite dalla legge, dai regolamenti comunali , dal disciplinare della concessione .

ART. 11

Accertamento delle entrate non tributarie

L'entrata è accertata quando, in base ad idonea documentazione dimostrativa della ragione del credito e dell'esistenza di un idoneo titolo giuridico , è possibile individuare il debitore (persona fisica o giuridica), determinare l'ammontare del credito, fissare la scadenza ed indicare la voce economica del bilancio alla quale fare riferimento per la rilevazione contabile del credito (diritto giuridico alla riscossione) .

Per le entrate patrimoniali , per quelle provenienti dalla gestione di servizi produttivi, per quelle relative a servizi a domanda individuale ovvero connesse a tariffe o contribuzione dell'utenza,

l'accertamento è effettuato dal " responsabile del servizio finanziario " il quale verifica il rispetto dell'applicazione delle tariffe o contribuzioni determinate dall'Ente .

Tutte le somme iscritte tra le entrate di competenza del bilancio e non accertate entro il termine dell'esercizio costituiscono minori accertamenti rispetto alle previsioni ed a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione, rimanendo salva la possibilità della loro reiscrizione tra le previsioni di competenza dei bilanci futuri ove i relativi crediti dovessero insorgere in data successiva alla chiusura dell'esercizio finanziario .

ART. 12 Contenzioso tributario

Spetta al Sindaco, quale rappresentate dell'Ente e previa autorizzazione da parte della Giunta Comunale, costituirsi in giudizio nel contenzioso tributario, proporre ed aderire alla conciliazione giudiziale, proporre appello; a tale scopo il Sindaco può delegare il funzionario responsabile o altro dipendente dell'Ente . Il delegato rappresenta l'Ente nel procedimento .

ART. 13 Sanzioni tributarie

Le sanzioni relative alle entrate tributarie sono determinate e graduate ai sensi dei decreti legislativi nn.471 , 472 e 473 del 18.12.1997 .

ART. 14 Autotutela

L'autotutela amministrativa è disciplinata con apposito Regolamento Comunale .

TITOLO III RISCOSSIONE

ART. 15 Riscossione

Se non diversamente previsto dalla legge, la riscossione delle entrate può essere effettuata tramite il Concessionario del Servizio di riscossione tributi, la Tesoreria Comunale , mediante conto corrente postale intestato alla medesima , ovvero tramite Banche e Istituti di Credito Convenzionati .

La riscossione coattiva sia dei tributi che delle altre entrate avviene secondo la procedura di cui al D.P.R. 29.09.1973, n.602 se affidata ai concessionari del servizio riscossione, ovvero con quella indicata dal R.D. 14.04.1910, n.639 se svolta direttamente o affidata ad altri soggetti.

Regolamenti specifici possono autorizzare la riscossione di particolari entrate da parte dell'Economo o di altri Agenti Contabili, In tal caso il versamento in Tesoreria deve avvenire nei termini fissati dal Regolamento di Contabilità

Si applicano le disposizioni previste dall'art.75 del D.Lgs. 25.02.1995, n.77 per cui entro il 28 febbraio devono rendere il conto della propria gestione allegando la relativa documentazione .

Sono soggetti alla verifica ordinaria di cassa da parte dell'organo di Revisione .

I relativi conti sono redatti su modello ministeriale approvato con D.P.R. 194/1996 .

ART. 16 Crediti inesigibili o di difficile riscossione

Alla chiusura dell'esercizio, su proposta del servizio interessato, previa verifica del responsabile del servizio finanziario e su conforme parere dell'Organo di Revisione , sono stralciati dal conto di bilancio i crediti inesigibili o di difficile riscossione .

Tali crediti sono trascritti, a cura del servizio finanziario , in un apposito registro e conservati, in apposita voce, nel Conto del Patrimonio sino al compimento del termine di prescrizione .

ART. 17

Transazione di crediti derivanti da entrate non tributarie

Il responsabile del servizio interessato può , con apposito motivato provvedimento, disporre transazioni su crediti di incerta riscossione.

Per le operazioni di riaccertamento dei residui attivi e la revisione della ragione del loro mantenimento nel conto del bilancio si applicano le disposizioni di cui agli artt. 33 e 70 , comma 3, del D.Lgs. 77/95.

ART. 18

Rimborsi

Il rimborso di tributo o altra entrata versata e risultata non dovuta è disposto dal responsabile del servizio su richiesta del contribuente/utente o d'ufficio se direttamente riscontrato. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla documentazione dell'avvenuto pagamento .

TITOLO IV **NORME FINALI**

ART. 19

Norme finali

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti .

Il presente Regolamento ha effetto dal 01.01.2006.